



Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola

A.C. 3946

Dossier n° 501 - Schede di lettura
5 ottobre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3946
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
trasmissione alla Camera:	28 giugno 2016
assegnazione:	11 luglio 2016
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio e X Attività Produttive
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo di cooperazione tra Italia ed Angola nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2013, predispone – come si rileva dall'Analisi dell'impatto della regolamentazione che accompagna il disegno di legge A.S. 1732 – la base normativa, finora mancante, per la cooperazione bilaterale in materia militare tra i due Paesi. La stabilità politica ed economica che oggi caratterizza il Paese africano offre tra l'altro all'Italia rinnovate opportunità di investimento in molteplici settori dell'economia angolana.

Ciò premesso, l'Accordo italo-angolano all'esame della Commissione Affari esteri della Camera si compone di un breve preambolo e di **16 articoli**.

L'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti a operare, nel rispetto degli impegni internazionali – nonché per l'Italia degli obblighi verso l'Unione europea -, nella collaborazione nel settore delle rispettive capacità difensive, con particolare riguardo all'area tecnico-militare, mentre in base all'**articolo 4, comma 5** le eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle due Parti – e più specificamente dei rispettivi Ministeri della Difesa - si svolgeranno alternativamente nelle rispettive capitali, per elaborare eventuali accordi integrativi dell'intesa in oggetto, ovvero programmi di cooperazione tra le rispettive Forze Armate – **l'articolo 5** prevede la ripartizione tra le Parti dei costi connessi allo svolgimento delle riunioni bilaterali. **L'articolo 2** contempla i **settori della cooperazione**, riportando un elenco non tassativo, che le Parti potranno estendere se di comune interesse: nell'elenco si individuano in particolare le politiche industriali e di approvvigionamento nel settore militare, come pure lo scambio di materiali per la difesa; la partecipazione ad operazioni umanitarie e di peacekeeping; l'addestramento e la formazione in campo militare; gli sport, la medicina e la scienza e tecnologia militari. **Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione** prevista dall'Accordo sono elencate nell'**articolo 3**: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di know how tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione - inclusi corsi e conferenze. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.

L'articolo 6 concerne la **competenza giurisdizionale sul personale militare e civile ospite** nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame: fermo restando il principio del rispetto dell'ordinamento giuridico del Paese ospitante, il comma 3 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno punite in via prioritaria da quest'ultimo Paese, in base alla propria legislazione. Non saranno comminate, o comunque non saranno eseguite, sanzioni penali – quali ad esempio la pena capitale - che la Parte ricevente intenda applicare, ma che contrastino con i principi fondamentali in vigore nel

territorio della Parte inviante.

L'articolo 7 riguarda gli aspetti risarcitori delle attività previste dall'Accordo in esame: si stabilisce che la Parte inviante risponderà dei danni causati all'altra Parte da un proprio rappresentante militare, mentre per i danni a terzi a seguito di attività congiunte le Parti risponderanno congiuntamente.

Assai importante appare l'articolo 8, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni quali elencati al **comma 1**, che potrà essere attuato **sia con modalità diretta "da Paese a Paese", sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi (comma 2)**. Il **comma 3** contiene **l'impegno delle Parti a non riesportare** i materiali militari acquisiti a terze Parti, se non con il consenso della Parte cedente. L'elenco degli armamenti e dei materiali militari suscettibili di scambio tra Italia ed Angola è estremamente ampio; esso comprende aeromobili, navi, veicoli blindati e corazzati, sistemi elettronici ed elettro-ottici.

Vengono in rilievo, a tale proposito, le disposizioni di cui agli artt. 9, c. 4 e 11, c. 5, della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento che prevedono, rispettivamente, procedure di autorizzazione alle trattative e procedure di autorizzazione all'esportazione e all'importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da "apposite intese governative". Tali intese sono state più nel dettaglio disciplinate dall'art. 5 del DPCM 14 gennaio 2005, n. 93, che reca il regolamento di attuazione della legge n. 185 del 1990.

Il **comma 4** specifica le modalità della cooperazione bilaterale italo-angolana negli approvvigionamenti, nella ricerca e nello sviluppo di armamenti e apparecchiature militari, con particolare riguardo alle attività di supporto alle industrie della difesa e agli enti di governo, supporto finalizzato alla produzione di materiali militari. Mentre la **protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti** derivanti da attività condotte conformemente all'Accordo in esame è oggetto del **comma 6**, il successivo **articolo 9** riguarda la **sicurezza delle informazioni classificate**, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali e internazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre vietato il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze. Ulteriori profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo generale di sicurezza da stipulare successivamente.

L'articolo 11 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte esclusivamente mediante negoziati bilaterali o tramite i canali diplomatici ufficiali. D'altra parte, **l'articolo 16** prevede che la durata dell'Accordo in esame sia quinquennale, con rinnovo automatico per periodi annuali, salvo diverso avviso di una delle due Parti, notificato all'altra con 180 giorni di preavviso. Peraltro **il comma 1 dell'art. 13** stabilisce la facoltà di ciascuna delle Parti di sospendere o far cessare l'esecutività dell'Accordo in presenza di circostanze che ne mettano in discussione la prosecuzione, senza che ciò equivalga ad un atto ostile nei confronti dell'altra Parte contraente. La decadenza dell'Accordo – salvo diversa decisione delle Parti - non pregiudica il completamento delle attività in essere (**art. 13, comma 3**). L'Accordo sarà altresì emendabile (**art. 12**) in qualunque momento mediante scambio di Note ufficiali tra le due Parti. È prevista la possibilità di stipulare d'intesa tra le Parti protocolli aggiuntivi in specifici ambiti di cooperazione nella materia della difesa, sempre tuttavia all'interno dell'ambito dell'Accordo in esame.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, già approvato dal Senato il 28 giugno 2016, si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

L'articolo 3, comma 1 è dedicato alla **copertura finanziaria** degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza, ad anni alterni e con decorrenza dal 2016, la spesa di **6.568 euro**. La copertura si rinvia mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. *Si segnala che durante l'esame al Senato si è proceduto all'aggiornamento sia della decorrenza dell'onere che del periodo di imputazione della copertura.*

Ai sensi del **comma 2 dell'articolo 3**, il Ministro della Difesa è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, in base all'articolo 17, comma 12 della legge 196 del 31 dicembre 2009, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti reali o possibili, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla copertura finanziaria del maggior onere tramite la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione, in ogni caso nell'ambito della Missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della Difesa. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010.

Il **comma 3 dell'articolo 3** vincola il Ministro dell'economia e delle finanze a riferire senza ritardo alle

Camere con apposita relazione, sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle relative contromisure.

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica imputa gli oneri connessi all'attuazione dell'Accordo esclusivamente all'articolo 4, comma 5 - e precisamente per le consultazioni annuali da svolgere alternativamente a Luanda e a Roma per le misure di attuazione dell'Accordo stesso. A tale fine si prevede l'invio di due rappresentanti nazionali, presuntivamente ogni due anni, nella capitale dell'Angola, per una permanenza di tre giorni: la somma delle relative spese di missione e di viaggio ammonta a 6.568 euro. La restante parte della relazione tecnica è dedicata ad illustrare la mancanza di oneri per l'applicazione degli altri articoli dell'Accordo.

Il disegno di legge è altresì corredato da un'**Analisi tecnico-normativa (ATN)** e dalla citata **Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)**: osservato che l'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo è del tutto corrispondente alla prassi sinora invalsa per gli accordi di collaborazione nel settore della difesa, va detto che l'ATN correla la necessità dell'intervento legislativo alle limitazioni giudiziarie che la giurisdizione, in alcuni casi, del Paese inviante sul proprio personale comporta nei riguardi dell'ordinamento nazionale italiano; come anche al carattere squisitamente politico dell'Accordo nell'ambito delle relazioni italo-angolane. L'ATN rileva infine come l'Accordo non presenti alcuna incompatibilità con gli obblighi internazionali del nostro Paese, e, con riferimento alle normative dell'Unione europea, ne salvaguardi addirittura espressamente il rispetto.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.